



Repertorio n.28076

Raccolta n.19889-----

-----DEPOSITO DI DOCUMENTO-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Notaio
Giuseppe Ronza

L'anno duemilaventitre, il giorno trentuno del mese di gennaio, in Bellona (CE), via Aldo Moro n.60/62.-----

----- (31 gennaio 2023) -----

Innanzi a me **dott. Giuseppe RONZA, Notaio in Bellona**, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere,-----

-----assistito da:-----

- Nappa Santina, nata a Pollena Trocchia (NA) il 27 maggio 1970, residente in Bellona (CE) alla via B.Gigli n.17/21;-----

- Venoso Mario, nato a Vitulazio (CE) il 27 ottobre 1979, residente ivi al Viale Kennedy n.39;-----

testi aventi i requisiti di legge, come mi confermano, -----

-----e' presente: -----

Riccardo MONTANINO, nato a Capua (CE) il 28 marzo 1965, con residenza a Capua (CE), in via Brezza snc, codice fiscale MNT RCR 65C28 B715 G, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della

"Andronikos Fondazione Scientifica Organismo di Ricerca Onlus"

ora **"Andronikos Fondazione Scientifica Organismo di Ricerca ETS"** con sede in Capua (CE), via Brezza, Parco Nunziatella, avente codice fiscale e partita iva n.03980830610, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Caserta con il numero 646. -----

Io notaio sono certo dell'identita' personale della parte.-----

Il costituito **Riccardo MONTANINO**, dichiarandomi di agire nel proprio interesse, mi presenta un originale dello Statuto della predetta fondazione che consegna a Me Notaio chiedendo di depositarlo nei miei atti notarili.-----

A ciò io notaio aderendo, ricevo detto Statuto che consiste in 11 (undici) fogli di carta formato A4 per totali facciate ventidue, tutte dattiloscritte ad eccezione dell'ultima.-----

Lo scritto non presenta postille, abrasioni, correzioni o altri vizi visibili.-----

Esso viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", previa dispensa dalla lettura, e con questo verrà sottoposto alla formalità della registrazione.-----

La parte costituita autorizza a rilasciare copia autentica del presente verbale di deposito a chiunque faccia richiesta.-----

Il presente atto è esente da imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art.82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n.117 del 2017 in quanto l'**"Andronikos Fondazione Scientifica Organismo di Ricerca Onlus"** ora **"Andronikos Fondazione Scientifica Organismo di Ricerca ETS"** ha adeguato lo statuto allo scopo di conformarlo al detto D.Lgs. 117/2017 e di richiedere l'iscrizione al RUNTS che verrà effettuata a cura del legale rappresentante dell'Ente.-----

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura presenti i testimoni alla parte che lo dichiara

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di CASERTA
il 01/02/2023
al n. 3269
Serie 1T

conforme alla sua volontà, lo approva e lo sottoscrive con i testimoni e con me notaio alle ore diciotto e minuti trenta.-- Consta il presente atto di fogli uno, in parte scritti con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritti a mano da me notaio, per complessive facciate due sino a qui. -----

F.to: Riccardo Montanino-----

F.to: Santina Nappa-----

F.to: Mario Venoso-----

Giuseppe Ronza Notaio - Sigillo-----

Allegato A

Ava raccolta 19889



STATUTO

Fondazione Scientifica

ANDRONIKOS

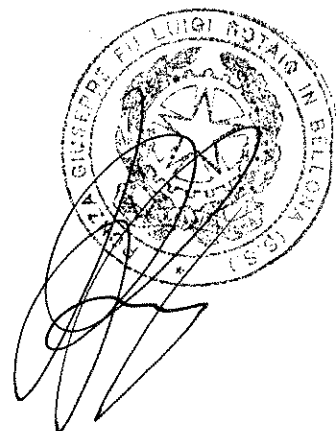
Organismo di Ricerca - ETS

In forma abbreviata

"ANDRONIKOS OdR - ETS"

*Antonio
Santoro Nello*

Mario Venero





Sommario	
STATUTO "Fondazione Scientifica ANDRONIKOS Organismo di Ricerca ETS"	3
TITOLO I	3
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO - NATURA E DISCIPLINA	3
ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – NATURA GIURIDICA	3
ARTICOLO 2 – SEDE	3
ARTICOLO 3 – DURATA	3
ARTICOLO 4 – SCOPI E FINALITÀ	3
ARTICOLO 5 – ATTIVITÀ DIVERSE E STRUMENTALI	5
TITOLO II	6
PATRIMONIO E MEZZI	6
ART. 6 – PATRIMONIO	6
ART. 7 – FONDO DI DOTAZIONE	6
ART. 8 – FONDO DI GESTIONE	7
TITOLO III	7
FONDATORE PARTECIPANTI SOSTENITORI	7
ART. 9 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE	7
ART. 10 – FONDATORE	7
ART. 11 – Partecipanti Istituzionali e Partecipanti	7
ART. 12 – Partecipanti Esteri	8
ART. 13 – SOSTENITORI	9
ART. 14 – ESCLUSIONE E RECESSO	9
TITOLO IV	10
ORGANI E AMMINISTRAZIONE	10
ART.15 – ORGANI DELLA FONDAZIONE	10
ART.16 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	10
ART. 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	11
ART. 18 – CONVOCAZIONE E QUORUM	12
ART. 19 – CONSIGLIO DI INDIRIZZO	14
ART. 20 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE	15
ART. 21 – SEGRETARIO GENERALE	16
ART. 22 – ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI	16
ART. 23 – ADVISORY BOARD	17
ART. 24 – ORGANO DI CONTROLLO O REVISIONE	18
Art. 24 – COMITATO SCIENTIFICO	19
ART. 25 – ESERCIZIO E BILANCIO	19
ART. 26 – MODIFICHE STATUTARIE E OPERAZIONI STRAORDINARIE	19
ART. 27 – FUSIONE	20
ART. 28 – SCIoglimento ED ESTINZIONE	20
ART. 29 – CODICE ETICO	20
ART. 30 – VIGILANZA	20
ART. 31 – CLAUSOLA ARBITRALE	21
ART. 32 – NORME APPLICABILI CLAUSOLA DI RINVIO	21
ART. 33 – NORMA TRANSITORIA	21



STATUTO "Fondazione Scientifica ANDRONIKOS Organismo di Ricerca ETS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO - NATURA E DISCIPLINA

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – NATURA GIURIDICA

1. La ANDRONIKOS Fondazione Scientifica Organismo di Ricerca (di seguito "Fondazione") è stata costituita in data 06 giugno 2014, per atto notaio Ferdinando Spagnuolo, ed iscritta dal 01.08.2017 al n.646 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Caserta.
2. La Fondazione, con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), senza soluzione di continuità, assumerà la denominazione "ANDRONIKOS Fondazione Scientifica Organismo di Ricerca ETS" in breve "Andronikos OdR - ETS".
3. Non vi sono vincoli di rappresentazione grafica nell'utilizzo della denominazione.
4. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile.
5. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore (CTS) e sue successive modifiche e disposizioni integrative.
6. Le finalità della Fondazione si esplicano sia in ambito nazionale che internazionale.

ARTICOLO 2 – SEDE

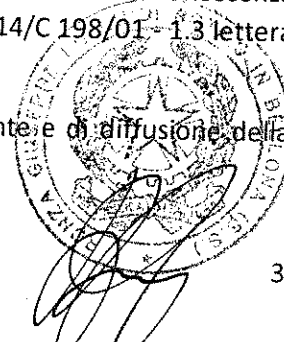
1. La Fondazione ha sede legale in Capua, via Appia Km 200,00.
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituiti uffici e delegazioni sia in Italia sia all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
3. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 15 del presente Statuto.
4. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del CTS. Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

ARTICOLO 3 – DURATA

1. La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 – SCOPI E FINALITÀ

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue la finalità della ricerca e la diffusione della conoscenza scientifica così come declinato dalla Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 - 1.3 lettera (ee) e s.m.i.;
2. Svolge prevalentemente ed in modo continuativo attività di ricerca indipendente e di diffusione della conoscenza scientifica;





3. La Fondazione è dotata di strutture stabili, ambienti, locali e/o laboratori e strumentazioni idonee a svolgere attività di ricerca;
4. Impiega personale qualificato ed adeguato all'attività di ricerca;
5. Contempla e opera tra le sue attività nel segmento di attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), e), f), h), i), u), v) e w) del CTS ed esercita e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la costituzione di un patrimonio finalizzato alle seguenti attività di interesse generale:
- a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 CTS, lettera h), con particolare riferimento all'innovazione, alla ricerca industriale, allo sviluppo sperimentale, al trasferimento tecnologico ed al mondo digitale;
 - b) ideare, promuovere e gestire progetti di ricerca scientifica e tecnologica, sia su proposta di terzi e sia in collaborazione con soggetti ed enti pubblici e privati che svolgono ricerca;
 - c) allestire e gestire piattaforme tecnologiche funzionali ai propri progetti di ricerca scientifica e utili allo sviluppo e alla capacità di innovazione e competitività del territorio d'interesse.
 - d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 CTS, lettera d), con particolare riferimento alla sostenibilità sociale;
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art. 5 CTS, lettera i);
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 CTS, lettera f);
 - g) attività di erogazione di contributi, borse di studio e premi a sostegno di progetti innovativi rientranti e con ricadute esclusivamente nei settori di attività di interesse generale sopra indicate, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone che ne fanno richiesta e/o svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5 CTS, lettera u);
 - h) promozione della cultura della legalità (art. 5 CTS, lettera v);
 - i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 CTS, lettera w);
 - j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 CTS, lettera z).
6. In particolare la Fondazione intende anche rivolgersi alla generalità dei cittadini, ponendosi, negli ambiti previsti dall'art. 100 TUIR, approvato con DPR 917/1986, quale istituzione culturale e formativa permanente, snodo di alta educazione, formazione ed addestramento ove cultura, espressioni e/o manifestazioni culturali, arte, storia, discipline economiche e sociali, scienza e ricerca, innovazione, multimedialità e comunicazione in genere vengono approfondite, illustrate, individuate, sostenute, comparate, conservate, tutelate e promosse e valorizzate ai fini di una sempre maggiore conoscenza, educazione e fruizione, da parte del pubblico e degli specialisti, dei contenuti, materiali ed immateriali, implicati dai settori di interesse della



Fondazione. La Fondazione interagisce, quindi, con gli operatori nazionali ed internazionali al fine di favorire un circuito di conoscenze ed approcci operativi per lo sviluppo della società civile in rapporto alle comunità scientifiche ed economiche.

7. La Fondazione potrà mettere a disposizione degli aderenti, partecipanti e sostenitori strutture e spazi destinati all'incontro e al dialogo tra gli stessi e allo scambio e contaminazione di idee favorendo l'emersione e lo sviluppo di progetti di particolare rilevanza e impatto per i territori e a vantaggio del quale saranno destinati.

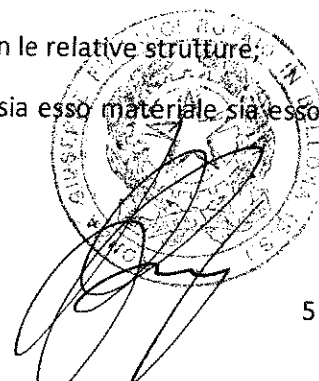
8. Le superiori attività saranno esercitate secondo il paradigma dell'etica dell'attività in correlazione alla responsabilità sociale, ai cui principi dovranno attenersi tutti gli aderenti, partecipanti e sostenitori adeguando la sostenibilità economica delle iniziative alla loro sostenibilità sociale e ambientale.

ARTICOLO 5 – ATTIVITÀ DIVERSE E STRUMENTALI

1. La Fondazione può svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del CTS e, pertanto, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dalle apposite leggi. Le attività diverse sono dettagliatamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con propria delibera.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghi, affini, connessi o complementare ai propri;
- d) nella misura consentita dalla vigente normativa, costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;
- e) promuovere e organizzare seminari e corsi di formazione specifici per i settori d'interesse della Fondazione, manifestazioni, mostre, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le imprese, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) istituire premi e borse di studio;
- g) sostenere, anche con contributi economici, soggetti che intendono formarsi e migliorare le proprie competenze e capacità;
- h) istituire archivi, banche dati, fototeche, biblioteche nonché centri di studio con le relative strutture;
- i) incrementare il patrimonio, culturale, scientifico e storico della Fondazione, sia esso materiale sia esso immateriale;



Mario Vincenzo Lombardo



j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

4. Alla Fondazione è fatto espresso divieto di svolgere funzioni creditizie e di svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l'assunzione di responsabilità illimitata.

5. La Fondazione può, in ogni caso, svolgere l'attività di raccolta fondi così come definita dall'art. 7 del CTS e nelle altre disposizioni di legge che la regolano.

6. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione, in tal caso, è obbligata alla tenuta di un apposito Registro nel quale iscriverà i volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale e provvederà ad assicurare tutti i volontari, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

TITOLO II

PATRIMONIO E MEZZI

ART. 6 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il Patrimonio è composto da:

- a) fondo di dotazione;
- b) fondo di gestione.

ART. 7 – FONDO DI DOTAZIONE

1. Il fondo di dotazione è costituito:

- a) dalla somma di denaro indisponibile di Euro 30.000 (trentamila);
- b) dalle elargizioni ed erogazioni liberali e gratuite e dai lasciti testamentari che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- c) dalle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, siano espressamente destinate a incrementare il fondo di dotazione, anche mediante la costituzione di fondi di riserva.

2. Quando risulta che l'importo del patrimonio nella misura minima legale tempo per tempo prevista è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.



ART. 8 – FONDO DI GESTIONE

1. Il fondo di gestione è utilizzato per l'attività istituzionale e quelle a essa connesse e per il funzionamento della Fondazione stessa.
2. Costituiscono il fondo di gestione:
 - a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
 - b) le erogazioni liberali e gratuite e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, salvo che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
 - c) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
 - d) i proventi, ricavi, entrate eventualmente derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 del CTS; e) i fondi pervenuti mediante raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche con offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - e) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal CTS.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

TITOLO III

FONDATARE PARTECIPANTI SOSTENITORI

ART. 9 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione:

- Il Fondatore;
- I Partecipanti;
- I Sostenitori.

ART. 10 – FONDATARE

1. Fondatore è il Sig. Riccardo Montanino.

2. Il fondatore non può in nessun caso essere escluso dalla Fondazione.

3. Nel caso di scioglimento o di apertura di una procedura concorsuale a carico del fondatore, i poteri, le facoltà, le cariche e le prerogative riconosciute dal presente Statuto al Fondatore saranno esercitati dalla persona fisica o giuridica nominata dal fondatore o, nel caso in cui questi non vi provveda, dalla persona che sarà nominata dal Presidente dell'ordine dei Periti Laureati di Caserta.

ART. 11 – Partecipanti Istituzionali e Partecipanti

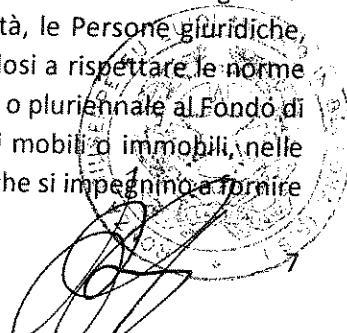
1. Possono divenire Partecipanti Istituzionali, nominati insindacabilmente tali dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente statuto, le Istituzioni Culturali, le Università, le Persone giuridiche, pubbliche o private nonché gli Enti ed Amministrazioni Pubbliche che, impegnandosi a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento, contribuiscano su base annuale o pluriennale al Fondo di dotazione o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro ovvero beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione stesso, ovvero che si impegnino a fornire

Sostiene Nope

Chur

Mano

Montanino





attività di supporto specifico alla Fondazione ovvero che apportino prestigio, con la propria presenza, alla Fondazione stessa.

2. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le Persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione ed impegnandosi a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali e pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali ed immateriali.
3. Possono essere ammessi come Partecipanti onorari coloro che si siano segnalati per particolari meriti nel campo di attività della Fondazione, indipendentemente da qualsiasi contributo economico in favore della stessa.
4. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività di partecipazione alla Fondazione.
5. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
6. La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita ovvero, nel caso di nomina dovuta al prestigio del Partecipante Istituzionale, per il tempo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
7. La posizione soggettiva del Partecipante non è cedibile.
8. La qualifica di Partecipante (ordinario e onorario) si perde per le cause di seguito indicate.
 - a) *Esclusione*: il Partecipante può essere escluso, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, quando svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione od operi in violazione delle deliberazioni, dei regolamenti o dei documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione. Il Partecipante ordinario può inoltre essere escluso, sempre con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, quando tenga una condotta non compatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti e con gli organi della Fondazione o non ottemperi al versamento del contributo concordato o stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
 - b) *Morte*: e, se trattasi di ente, estinzione o apertura di procedure di liquidazione, a qualsiasi titolo dovute;
 - c) *Fallimento*: e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali;
 - d) *Recesso*: il Partecipante può recedere in qualsiasi momento, sempre che abbia esattamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.
9. Coloro che hanno perso la qualifica di Partecipante e i loro successori a qualsiasi titolo non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti del patrimonio della fondazione.

ART. 12 – Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le Persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti pubblici o privati o altre Istituzioni aventi sede all'estero.

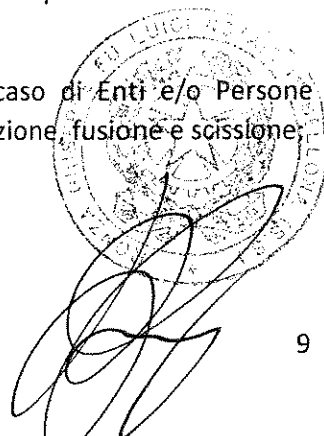


ART. 13 – SOSTENITORI

1. Sono Sostenitori coloro, persone fisiche o enti, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della stessa e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare la suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
3. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione.
4. Salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'adesione dei Sostenitori dura un anno.
5. La posizione soggettiva del Sostenitore non è cedibile.
6. La qualifica di Sostenitore si perde per le cause di seguito indicate.
 - a) Esclusione: il Sostenitore può essere escluso, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, quando:
 - svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione od operi in violazione delle deliberazioni, dei regolamenti o dei documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, oppure
 - tenga una condotta non compatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti e con gli organi della Fondazione, oppure
 - non ottemperi al versamento del contributo concordato o stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
 - b) Morte e, se trattasi di ente, estinzione o apertura di procedure di liquidazione, a qualsiasi titolo dovute;
 - c) Fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali;
 - d) Recesso: il Sostenitore può recedere in qualsiasi momento, sempre che abbia esattamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.
7. Coloro che hanno perso la qualifica di Sostenitore e i loro successori a qualsiasi titolo non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti del patrimonio della fondazione.

ART. 14 – ESCLUSIONE E RECESSO

1. Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 del presente statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di Enti e/o Persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi: - trasformazione, fusione e scissione;
 - trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
 - ricorso al mercato del capitale di rischio; - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;





- apertura di procedura di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
2. I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
3. Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

TITOLO IV

ORGANI E AMMINISTRAZIONE

ART.15 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente;
- c) il Segretario Generale;
- d) l'Assemblea dei Partecipanti;
- e) l'Advisory Board, ove nominato;
- f) il revisore o Collegio dei revisori;
- g) il Comitato Scientifico.

2. La partecipazione agli Organi della Fondazione è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento di specifici compiti.

ART.16 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di nove, nominati per i due terzi dal Fondatore che può sceglierli anche tra i Partecipanti.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla loro nomina e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
3. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
4. Nel caso in cui vengano per qualsiasi causa a mancare tutti i membri nominati dal Fondatore, il Consiglio s'intende decaduto e dovrà essere ricostituito secondo le norme del presente statuto.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono:
- a) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato condanne penali passate in giudicato; non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;



b) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS trasmettendo annualmente la documentazione richiesta e aggiornando le informazioni ai sensi dell'art. 48 commi 1, 2 e 3, del CTS.

6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8. I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano alle sedute per più di tre volte anche non consecutive possono essere dichiarati decaduti. Costituisce causa di decadenza anche il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 5, lett. a). La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso, il quale, in tal caso come in ogni altro caso di vacanza della carica di consigliere, deve provvedere, rispettando le designazioni di cui al comma 2, alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

ART. 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce, in conformità agli scopi della Fondazione, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.

2. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione (c.d. ordinaria e straordinaria, senza limitazione alcuna) della Fondazione.

3. In particolare il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto:

- a) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione e gli obiettivi, nell'ambito degli scopi e delle attività;
- b) predispone i programmi dell'attività della Fondazione e ne monitora e verifica l'attuazione;
- c) nomina, al suo interno, il Presidente della Fondazione;
- d) coopta i consiglieri in caso di dimissione o cessazione;
- e) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) redige e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e il bilancio sociale e provvede al deposito annuale ai sensi dell'art. 48 del CTS;
- h) cura la tenuta dei libri della Fondazione;
- i) delibera sull'acquisizione di eredità, legati, donazioni, lasciti, contributi, elargizioni in genere;
- j) delibera sugli acquisti di beni e sulla fornitura di servizi;
- k) delibera i regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione;
- l) delibera l'ammissione e l'esclusione dei Partecipanti e dei Sostenitori;
- m) approva, ai sensi dell'art. 23 le modifiche al presente Statuto nonché le operazioni straordinarie da sottoporre all'Autorità competente, sentito il parere consultivo del Consiglio di Indirizzo;



Sordano Noye
Amo
Mono
Federico



- n) delibera in ordine allo scioglimento, alla devoluzione del patrimonio della Fondazione, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dall'art. 24 del presente Statuto;
- o) nomina uno o più liquidatori in caso di scioglimento della Fondazione, ne determina i poteri e i compensi degli stessi;
- p) costituisce e disciplina la struttura e le funzioni di eventuali uffici operativi e gestionali, con facoltà di delegare a essi particolari funzioni o attività;
- q) delibera sull'assunzione del personale e/o di collaboratori esterni;
- r) nomina i membri del Comitato Scientifico, assegnando loro compiti e attribuzioni sentito il Consiglio di Indirizzo;
- s) delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o privati;
- t) delibera, entro i limiti di cui all'art. 8 del CTS, i rimborsi delle spese da attribuire ai consiglieri e ai componenti degli eventuali Comitati e stabilisce il compenso del Presidente nei limiti dell'art.8 comma 3 lettera a) del CTS;
- u) ha facoltà di delegare parte dei propri poteri di gestione al Presidente o ad altri singoli consiglieri preposti a singoli settori di attività.

ART. 18 – CONVOCAZIONE E QUORUM

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in territorio italiano.
2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione:
 - allorché lo ritenga necessario od opportuno o quando ne è fatta richiesta, in forma scritta, da almeno due consiglieri o da uno solo di essi nel caso di consiglio di amministrazione composto da soli tre membri ovvero dall'Organo di controllo o dal revisore, se nominati,
 - mediante comunicazione scritta, nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo o al revisore almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, sempre che sia consentito a tutti i consiglieri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere. La comunicazione scritta di convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresi il telegramma, il fax e la posta elettronica, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori. In caso di impossibilità del Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.
3. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando intervengono tutti i consiglieri in carica e chi compone l'organo di controllo o il revisore (questi ultimi se nominati).
4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano ovvero dal consigliere designato da tutti gli intervenuti. Spetta a chi presiede il Consiglio verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione



e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

5. Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell'apposito libro delle decisioni degli amministratori da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.
6. Quorum costitutivo. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
7. Quorum deliberativo. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
8. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto sociale che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;
 - d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;
 - e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.
10. È altresì consentito il collegamento spontaneo dei soci con mezzi autonomi: in questa ipotesi, salvo sempre il caso di riunione "totalitaria", al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori, coloro che vogliono collegarsi autonomamente dovranno comunicare tale intenzione al Presidente del Consiglio con almeno un giorno di preavviso, indicando i mezzi e le modalità del collegamento stesso. Nell'ipotesi in cui, all'ora prevista per l'inizio della riunione, per obiettivi motivi tecnici, non fosse possibile il collegamento audio o video, la riunione dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nell'ipotesi in cui, durante lo svolgimento della riunione, per obiettivi motivi tecnici, venisse sospeso o interrotto il collegamento audio o video, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazione, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei consiglieri e di chiunque altro abbia titolo per partecipare, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione audio o video della conferenza. Chi esprime il voto mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione si considera intervenuto in assemblea.

Santina Nefke

Marco

Alfonso

Roberto



11. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere convocato il Segretario Generale, il quale, in tal caso, dovrà parteciparvi, ancorché privo del diritto di voto.

ART. 19 – CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti, oltre al Presidente della Fondazione che lo presiede.

2. Il Consiglio di Indirizzo ha le seguenti competenze:

- a. nomina i componenti dell'Organo di Controllo e il Presidente dello stesso, nonché delibera sulla loro revoca e determina il loro compenso;
- b. esprime parere consultivo in merito alle modifiche allo Statuto e all'eventuale decisione di scioglimento nei casi previsti dalla legge, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c. esprime parere consultivo in merito all'approvazione del bilancio consuntivo;
- d. esprime al Consiglio di Amministrazione pareri non vincolanti in merito al bilancio preventivo;
- e. formula e sottopone al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione;
- f. esprime pareri ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
- g. delibera su quant'altro stabilito dallo Statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottoponga alla sua approvazione.

3. Il Presidente convoca il Consiglio di Indirizzo:

- allorché lo ritenga necessario od opportuno o quando ne è fatta richiesta, in forma scritta, da almeno due membri,
- mediante comunicazione scritta, nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i membri del Consiglio stesso almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, sempre che sia consentito a tutti i membri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.

4. La comunicazione scritta di convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresi il telegramma, il fax e la posta elettronica, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni del Consiglio stesso.

5. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando intervengono il Presidente e tutti i consiglieri in carica.

6. Non sono ammesse deleghe a intervenire alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

7. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. Spetta a chi presiede il consiglio verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.



8. Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio di indirizzo nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell'apposito libro delle decisioni del Consiglio di Indirizzo che sarà vidimato successivamente all'iscrizione della Fondazione nel RUNTS.

9. Quorum costitutivo. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

10. Quorum deliberativo. Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

11. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto sociale che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

12. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettate le modalità e le condizioni previste dal precedente articolo 15, comma 9, del presente Statuto sociale.

ART. 20 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica ed è rieleggibile senza limiti di mandato.
2. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche per instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione
3. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali o specifiche. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giudiziaria, nominando avvocati e consulenti.
4. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione, esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione e quelle di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.
5. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne allo stesso per la ratifica nella prima seduta successiva.
6. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Vice-Presidente per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica. Il Vice-Presidente è rieleggibile senza limiti di mandato.
7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente, la cui firma farà piena prova di fronte a terzi di detta assenza o impedimento temporaneo.
8. Il Presidente, per motivi di riconoscimento, in relazione a particolari meriti legati alla costituzione ed allo sviluppo della Fondazione, può nominare un Presidente Onorario.
9. Il Presidente Onorario può coadiuvare, a titolo gratuito, gli organi della Fondazione nello sviluppo della Fondazione e dei suoi progetti, contribuendo alla promozione ed al consolidamento dell'immagine della Fondazione nei contesti di riferimento.



Sottintende Noffe

Manno Vano

De Santis



10. Allo scopo il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, con funzione consultiva, e senza diritto di voto.

ART. 21 – SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, tra persone di specchiata onorabilità e serietà; è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e deve essere in possesso di titoli professionali e comprovata esperienza;
2. all'atto della nomina del Segretario Generale, il Consiglio di Amministrazione determina natura e qualifica delle funzioni che può svolgere ed il compenso.
3. Il Segretario Generale resta in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.
4. La carica di Segretario Generale è compatibile con quella di Vice Presidente della Fondazione.
5. Al Segretario Generale è delegata l'amministrazione ordinaria e la gestione della Fondazione, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Segretario Generale è a capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.
7. Il Segretario Generale mantiene costantemente informato il Presidente in merito al proprio operato e richiede allo stesso indicazioni ogni volta che lo ritenga opportuno.
8. In particolare, il Segretario Generale provvede a:
 - interviene alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, redigendo i relativi verbali;
 - predisporre i programmi ed individuare gli obiettivi della Fondazione, da presentare al Presidente per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - curare l'attuazione degli atti del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione, nonché delle iniziative della Fondazione;
 - cura l'istruttoria degli argomenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, nonché del Presidente;
 - individuare gli eventuali dipartimenti operativi ed i settori di attività della Fondazione, nominandone eventuali responsabili;
 - esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.17, comma 3, nonché tutte le altre funzioni affidategli dal Consiglio di Indirizzo e dal Consiglio di Amministrazione e svolge tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.
9. Egli risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

ART. 22 – ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

1. L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dai Partecipanti ordinari in regola con i versamenti e dai Partecipanti onorari di cui all'art.11 del presente Statuto.



2. Spetta all'Assemblea dei Partecipanti:
- I. provvedere alla nomina degli Amministratori ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto;
 - II. provvedere alla nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo, fissandone il numero.
3. L'Assemblea dei Partecipanti elegge tra i suoi membri il suo Presidente.
4. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ad istanza di almeno un terzo dei Componenti, con comunicazione scritta inviata ai componenti della stessa almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, sempre che sia consentito a tutti gli aventi diritto di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.
5. L'avviso di convocazione deve contenere, il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
6. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea dei Partecipanti delibera validamente quando intervengono il suo Presidente e tutti i Partecipanti.
7. L'avente diritto a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare anche da terzi non Partecipanti. La delega deve essere conferita per iscritto anche in calce all'avviso di convocazione e sarà conservata negli atti della Fondazione. Ciascun delegato può rappresentare sino a un massimo di tre Partecipanti.
8. Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono presiedute dal suo Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Partecipante più anziano ovvero dal partecipante designato da tutti gli intervenuti. Spetta a chi presiede l'Assemblea verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
9. Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. L'Assemblea dei Partecipanti nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell'apposito libro delle decisioni dell'Assemblea dei Partecipanti che sarà vidimato successivamente all'iscrizione della Fondazione nel RUNTS.
10. L'Assemblea dei Partecipanti si costituisce con la presenza della metà più uno dei propri componenti e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto sociale che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
11. Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettate le modalità e le condizioni previste dal precedente articolo 18, comma 9, del presente Statuto sociale.

ART. 23 – ADVISORY BOARD

1. L'Advisory Board, ove nominato, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale tra le Persone fisiche e giuridiche, Enti ed Istituzioni Italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione.



2. L'Advisory Board svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richiama espressamente il parere per definire aspetti specifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza.
3. L'Advisory Board si suddivide in comitati per i vari settori di attività della Fondazione.
4. I membri dell'Advisory Board durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono confermabili.
5. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
6. L'Advisory Board è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione ovvero del Segretario Generale.

ART. 24 – ORGANO DI CONTROLLO O REVISIONE

1. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione ha un Organo di controllo che può essere in forma collegiale o monocratica. Se è collegiale, l'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. I componenti dell'Organo di controllo, tutti nominati dal Fondatore, restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla loro nomina e possono essere rinominati.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui al precedente comma 2.
8. L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.
9. Il Consiglio di Indirizzo determina l'emolumento annuo dei membri dell'Organo di Controllo al momento della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell'art. 8 comma 3, lett. a), del CTS.



10. La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del CTS, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e/o revisione nonché ai dirigenti.

Art. 24 – COMITATO SCIENTIFICO

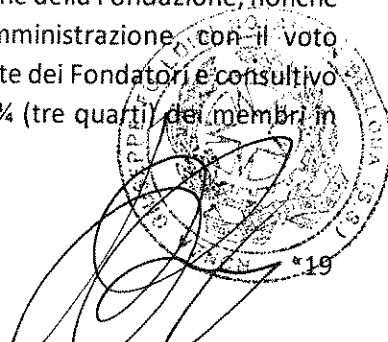
1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Scientifico con funzioni consultive, definendo i compiti, le attribuzioni e nominandone i componenti e il Presidente. I componenti del Comitato Scientifico scadono con il Consiglio che li ha nominati.
2. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione che può, in qualsiasi momento, richiederne l'intervento; in particolare, esso esprime pareri su specifiche attività e progetti della Fondazione; propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
3. Il Comitato è convocato ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
4. Il Comitato, attraverso un proprio segretario, cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.
5. Ulteriori previsioni per la regolamentazione di tale organismo possono essere contenute nel Regolamento Generale, ove predisposto.

ART. 25 – ESERCIZIO E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il quinto mese dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente il quale deve essere depositato entro il 30 (trenta) giugno all'Ufficio competente del RUNTS ai sensi dell'art. 13 del CTS. 3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.
3. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del CTS, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 15 (quindici) giugno.
4. Il bilancio consuntivo e quello sociale, quando redatto ai sensi del precedente comma, devono essere depositati ai sensi dell'art. 48, comma 3, del CTS.
5. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del CTS.

ART. 26 – MODIFICHE STATUTARIE E OPERAZIONI STRAORDINARIE

1. Le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie di trasformazione e fusione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Consiglieri in carica, sentito il parere vincolante dei Fondatori e consultivo del Consiglio di Indirizzo, che delibera anch'esso con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei membri in carica.





2. Tali operazioni così come quella di cui al successivo articolo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del CTS, devono essere iscritte nel RUNTS.
3. Le modifiche statutarie potranno riguardare l'assetto organizzativo della Fondazione nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore; in ogni caso le modifiche dovranno essere coerenti con la realizzazione dello scopo e delle finalità della Fondazione e dovranno essere strumentali rispetto ai fini della Fondazione.
4. Sono fatti salvi i controlli dell'Autorità Governativa.

ART. 27 – FUSIONE

1. La Fondazione, previo parere positivo vincolante del Fondatore e conseguito il parere preventivo positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del CTS o, in alternativa, dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque sarà possibile far confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

ART. 28 – SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 c.c. Il verificarsi di una delle cause ivi indicate è dichiarato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai $\frac{3}{4}$ (tre quarti) di quelli in carica.
2. La Fondazione può inoltre essere sciolta con il consenso del Fondatore e delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai $\frac{3}{4}$ (tre quarti) di quelli in carica, previo parere preventivo vincolante del Consiglio di Indirizzo, che delibera anch'esso con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei membri in carica.
3. Nei casi sopra indicati il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.
4. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del CTS, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione ANDRONIKOS.

ART. 29 – CODICE ETICO

1. La Fondazione, con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei Consiglieri in carica, acquisito il parere positivo vincolante del Fondatore e sentito il parere consultivo del Consiglio di Indirizzo, che delibererà anch'esso con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei membri in carica, adotta un proprio regolamento contenente le norme etiche e di comportamento a cui devono osservare i Partecipanti e gli organi della Fondazione.
2. La violazione delle regole previste dal regolamento determina le sanzioni ivi contemplate e, nei casi più gravi, può comportare l'esclusione dalla Fondazione.

ART. 30 – VIGILANZA

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice del terzo settore, del codice civile e di ogni altra fonte normativa in materia.



ART. 31 – CLAUSOLA ARBITRALE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità o efficacia dell'Atto costitutivo e dello Statuto sociale e/o ai rapporti derivanti dalla partecipazione alla Fondazione (comprese quelle relative alla validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo), sempre che abbiano a oggetto diritti disponibili e con eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e di quelle per le quali la legge prevede che la relativa decisione spetti inderogabilmente all'Autorità Giudiziaria, saranno decise da un arbitro unico nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile di Trento. L'arbitro deciderà, secondo diritto, entro novanta giorni, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, con arbitrato irrituale e dispensa da ogni formalità di procedura e provvederà anche sulle spese.
2. Sono soggette alla medesima disciplina, e nei limiti di applicabilità della stessa, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, e da chi compone l'organo di controllo o dal revisore, questi ultimi se nominati, ovvero nei loro confronti.

ART. 32 – NORME APPLICABILI CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, della normativa sul Terzo Settore e in generale le norme di legge vigenti in materia.

ART. 33 – NORMA TRANSITORIA

1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Sontine Nope

Sturo

Mono

Donken



Io Notaio Giuseppe RONZA, di Bellona, certifico che la presente copia su n. ventiquattro facciate e' conforme all'originale, firmato a norma di legge, e si rilascia per uso consentito.

Bellona, 2 febbraio 2023